STUDIO LEGALE ASSOCIATO
FOSSATI ANDENA ROMANENGHI
20122 Milano – C.so di Porta Vittoria 28
Tel. 02.80.56.233 – 02.80.56.463
Fax 02.80.56.536
26900 Lodi – Via Borgo Adda, 81
Tel. e Fax 0371.42.72.76

ORIGINALE

Avv. GIOVANNI CORBYONS
Via Cicerone, 44 - 00195 Roma
Te. 06.3214127 - Fax 06.32506110

RICORSO STRAORDINARIO

AL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

del **COMUNE DI SONDRIO** (Cod. Fisc. / P.IVA 00095450144), in persona del Dirigente, agli effetti del presente procedimento assistito, difeso e rappresentato, come da procura a margine del presente atto, dagli Avv.ti Fabio Romanenghi (Cod. Fisc. RMNFBA67M11F205F – PEC fabio.romanenghi@milano.pecavvocati.it) e Alberto Fossati (Cod. Fisc. FSSLRT58E17F205W, PEC alberto.fossati@milano.pecavvocati.it), entrambi del Foro di Milano, che, in forza dei poteri loro conferiti nominano quale procuratore e domiciliatario l'Avv. Giovanni Corbyons (Cod. Fisc. CRBGNN67C01H501E), del Foro di Roma, con studio in Roma, V. Cicerone n. 44 (tel. 063214127 - fax 0632506110 - PEC giovannicorbyons@ordineavvocatiroma.org) (doc. 1)

CONTRO

Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del Presidente p.t.

Ministero della Giustizia, in persona del Ministro p.t.

PER LA DECLARATORIA DI NULLITA' E/O ANNULLAMENTO

PREVIA SOSPENSIONE

1. del DPCM 10.3.2017 "*Disposizioni per l'attuazione dell'articolo, 1 comma 439, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (legge di bilancio 2017)* pubblicato il 29.5.2017, in relazione all'art. 3, c. 4, e allegata tabella D nella parte interessante lo stanziamento disposto a favore del Comune ricorrente (doc. 2);

2. per quanto occorrer possa, dell'Intesa raggiunta nella conferenza unificata del 23.2.2017 rep. 18/CU sullo schema del predetto DPCM (doc. 3);

PROCURA SPECIALE ALLE LITI

Io sottoscritta, CRISTINA CASALI, nell'esercizio dei poteri conferitimi dal Decreto Sindacale n. 68 del 30 luglio 2013, nella mia qualità di Dirigente del Settore Servizi Finanziari del Comune di Sondrio, delego gli Avv. Alberto Fossati e Fabio Romanenghi, del Foro di Milano, a rappresentare, assistere e difendere l'Ente nel presente ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Ad essi conferisco, anche disgiuntamente, ogni più ampia facoltà di legge e di prassi, ivi comprese quella di sottoscrivere il presente ricorso, eventuali motivi aggiunti ed atti di costituzione in giudizio in seguito a trasposizione avanti al TAR, e, in genere, ogni atto relativo al presente procedimento, nonché quelle di farsi sostituire, nominare procuratori e domiciliatari, transigere, rinunziare ed eleggere, occorrendo, nuovo domicilio.

Presso il loro Studio in Milano, C.so di Porta Vittoria n. 28, eleggo domicilio.

Autorizzo altresì gli stessi procuratori al trattamento di tutti i dati personali, sensibili e giudiziari connessi allo svolgimento del mandato e dell'attività professionale e difensiva e/o comunque di quelli ritenuti necessari, od anche solo utili, per l'adempimento del presente incarico.

Milano,

Il Dirigente del Settore Servizi Finanziari
CRISTINA CASALI

Per autentica

3. in via subordinata, della nota del Direttore generale del Ministero della Giustizia del 10.8.2017 (doc. 4);

4. di ogni eventuale altro atto preordinato, connesso o consequenziale;

FATTO E QUADRO NORMATIVO

L'art. 3, c. 4, DPCM 10.3.2017, ha determinato il contributo statale da riconoscere ai Comuni sedi di uffici giudiziari per le spese sostenute per il funzionamento degli stessi nonché le condizioni del pagamento.

Le nuove disposizioni hanno portata fortemente lesiva delle aspettative dei Comuni sia perché gli importi da rimborsarsi – per spese già sostenute tra il 2011 e il 2015 – sono stati ridotti in modo abnorme, sia perché sono state imposte condizioni vessatorie alle amministrazioni locali, sia infine perché i rimborsi sono diluiti in 30 anni.

Per intenderci, il Comune di Sondrio ha sostenuto spese per il funzionamento della sede del Tribunale per € 4.411.720,39 (doc. 5 – tutte peraltro già approvate dalle apposite Commissioni di manutenzione di cui al DPR 187/98) ha ottenuto rimborsi per € 583.973,22 e, in base all'all. D del DPCM impugnato (v. doc. 2), ne riceverà solo altri € 395.456,01 (rateizzati in 30 anni e senza interessi e rivalutazione). Ciò significa che il mancato rimborso per le spese del servizio giustizia è pari a € 3.432.291,16.

^^^

Vediamo brevemente il quadro normativo con i suoi sviluppi storici.

L'art. 1, c. 1, l. 392/41, prevede l'obbligatorietà per i Comuni delle spese per i locali ad uso uffici giudiziari (pigioni, riparazioni, manutenzioni, riscaldamento, acqua ecc.).

Il c. 2, oggi abrogato, stabiliva che lo Stato dovesse intervenire con un contributo annuo quantificato nell'apposita tabella allegata alla legge.

Il DPR 187/1988 introduceva una più precisa disciplina per l'erogazione del contributo a

favore dei Comuni, basata sul consuntivo delle spese effettuate e liquidato dalle apposite Commissioni di manutenzione territoriale.

Il pagamento doveva avvenire in due rate: la prima, pari al 70% di quanto corrisposto l'anno precedente e, comunque, nei limiti dell'85% di quanto inserito nello stato di previsione dell'esercizio finanziario in corso, e una seconda rata, a saldo, tenuto conto dello stanziamento nel bilancio di previsione del Ministero di Giustizia.

Ci si muoveva sempre sulla base di una normativa del 1941, quindi anteriore all'entrata in vigore della Costituzione repubblicana che, esplicitamente, rimette al Ministero della Giustizia "*l'organizzazione e il funzionamento dei servizi relativi alla giustizia*".

Così, dopo la riorganizzazione del 2012 dei Tribunali (con la soppressione e l'accorpamento di varie sedi), la l. 190/2014, all'art. 1, c. 526, ha disposto il trasferimento dai Comuni al Ministero di Giustizia delle spese di cui all'art. 1, c. 1, l. 392/1941, modificando quest'ultima norma.

Sempre l'art. 1 della l. 190/2014, ai successivi c. 528-529, ha stabilito di disciplinare l'erogazione dei contributi ai Comuni per le spese di funzionamento degli uffici giudiziari sostenute fino al 31.8.2015 con la metodologia, da definirsi con apposito decreto, dei costi standard per categorie omogenee di beni e servizi, in rapporto al bacino di utenza e all'indice delle sopravvenienze di ciascun ufficio giudiziario.

In attuazione di quanto sopra è, quindi, stato emesso il decreto interministeriale del 6.5.2015 che ha definito la metodologia suddetta.

L'art. 1, c. 438, l. 232/2016 ha previsto alcuni fondi a favore degli enti territoriali destinati anche al contributo di cui si discute. Il successivo c. 439 ha poi demandato a uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri – previa intesa in Conferenza unificata – la disciplina dei beneficiari, delle finalità, dei criteri e delle modalità di riparto

del fondo predetto.

Infine, tenutasi la Conferenza unificata del 23.2.2017 (v. doc. 3), è stato approvato il DPCM del 10.3.2017 che, in attuazione della norma succitata, all'art. 3, c. 4 (v. doc. 2), ha stabilito che: "*Una quota del Fondo da ripartire per il finanziamento di interventi a favore degli Enti territoriali di cui al comma 438 dell'art. 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2046, è attribuita ai comuni tenendo conto delle spese di cui al comma 1 dell'art. 1 della legge 24 aprile 1941, n. 392, sostenute dai comuni sedi di Uffici giudiziari e dei contributi erogati, ai sensi dell'art. 2 della legge n. 392 del 1941, dal Ministero della giustizia a favore dei medesimi enti. Il contributo spettante a ciascun comune è riportato nella tabella D allegata al presente decreto ed è erogato a titolo di definitivo concorso dello Stato alle spese sostenute dai comuni fino al 31 agosto 2015 e a condizione che i medesimi comuni rinuncino ad azioni, anche in corso, per la condanna al pagamento del contributo a carico dello Stato, ovvero a porre in esecuzione titoli per il diritto al pagamento del medesimo contributo. A tal fine i Comuni interessati depositeranno presso il Ministero della Giustizia dichiarazione di rinuncia a qualsiasi ulteriore pretesa per il medesimo titolo, unitamente al provvedimento di estinzione del giudizio o della procedura esecutiva, ovvero dichiarazione di inesistenza di giudizi o procedure esecutive pendenti*".

Il Ministero della Giustizia, con nota del 10.8.2017, ha altresì introdotto il termine perentorio del 30.9.2017 per presentare la documentazione la documentazione relativa alla rinunzia alle azioni future e pendenti (v. doc. 4).

Drastica riduzione del *quantum*, condizioni e tempistica del pagamento, come già detto, vanno al di là di ogni ragionevole aspettativa dei Comuni e sono gravemente lesive degli

interessi degli stessi e, in particolare, di quelli dell'odierno ricorrente.

Si ritiene che gli atti impugnati debbano essere annullati per le seguenti ragioni di

DIRITTO

Preliminarmente si evidenzia che il DPCM in questione è un provvedimento amministrativo a tutti gli effetti, attuativo di una disposizione di legge e, quindi, impugnabile in questa sede.

Non è un atto politico (inteso quale atto di direzione suprema dello Stato – v. TAR Milano 98/1992) ma un provvedimento attuativo dell'indirizzo di Governo, quindi un atto amministrativo sotto ogni aspetto.

Trattasi, al più, di atto di alta amministrazione.

Premesso che, in generale, non mancano precedenti casi di impugnative di DPCM (v. ad es. TAR Roma, 1566/2011, 4259/2008) si osserva che proprio nei mesi scorsi il DPCM che qui interessa è stato impugnato avanti al TAR Roma (R.G. 7623/2017 e 7685/2017) che l'ha in parte sospeso (ordinanze nn. 4825/2017 e 4821/2017 – doc. 6).

Violazione degli artt. 97, 110, 118, 119 Cost.; falsa applicazione della l. 392/1941; eccesso di potere per irragionevolezza ed ingiustizia manifeste, contraddittorietà, difetto di istruttoria e difetto di motivazione. Il DPCM impugnato determina l'illogica ed incongrua situazione per cui mentre allo Stato e, specificamente al Ministero di Giustizia, ai sensi dell'art. 110 Cost., "*spettano l'organizzazione e il funzionamento dei servizi relativi alla giustizia*", i Comuni finiscono per sopportarne le spese (in misura ormai superiore al 50%).

Ragionevolezza, coerenza, rispetto degli artt. 97, 118 e 119 della Costituzione pretendono che colui che è titolare della funzione - e la esercita - organizzando il servizio, ne sostenga appieno anche gli oneri economici.

L'autonomia finanziaria degli enti territoriali sancita dall'art. 119 Cost., rafforzata dopo la riforma costituzionale, è strettamente connessa alle funzioni da essi esercitate, di cui sono titolari o eventualmente che ad essi sono delegate.

Infatti, la libertà di entrata economica dei Comuni (art. 119, c. 1, Cost.) consente ad essi "*di finanziare integralmente le funzioni pubbliche loro attribuite*" (c. 5).

Il ribaltamento del peso economico di una funzione non del Comune - ma dello Stato (e da questo esercitata) - sull'ente locale è un fatto spurio, estraneo al disegno costituzionale. Assistiamo, addirittura, ad una netta inversione di quello che è previsto al c. 6 dell'art. 119 Cost. che prevede, semmai, un intervento economico statale in determinate situazioni.

Né valga obiettare che, anche in altri casi, come ad es. nel servizio di anagrafe, le funzioni sono state delegate dallo Stato ai Comuni. Queste situazioni son ben diverse da quella attuale, infatti in queste ipotesi il Comune esercita effettivamente la funzione, mentre nel caso della giustizia il Comune deve soltanto pagare per un servizio dello Stato e reso da questo, non vi è cioè trasferimento di funzioni.

^^^

Detta impostazione, giuridicamente squilibrata e disarmonica, ostacola anche il rispetto dell'art 97 Cost., circa un'azione amministrativa dei Comuni efficiente, efficace e che richiede equilibrio e programmazione economica, per almeno due ordini di ragioni:

- i fondi che potrebbero (e dovrebbero) essere destinati alle attività e i servizi di cui è titolare l'Amministrazione locale finiscono per finanziare un servizio che non è comunale;
- la "distrazione delle risorse comunali" a favore dello Stato - così come imposta dal DPCM – è retroattiva; solo oggi, nel 2017, i Comuni sono venuti a sapere

della gravissima contrazione del rimborso delle spese già sostenute tra il 2011 e il 2015 e ciò pare lontanissimo dai principi a cui invece dovrebbe conformarsi l'azione amministrativa ai sensi dell'art. 97 Cost.

^^^

Proprio verificando quanto la Corte Costituzionale aveva osservato nella sentenza n. 150/1986, con la quale era stata respinta la domanda di incostituzionalità degli artt. 1, 2 e 3, l. 392/1941, ben si comprende come oggi il DPCM sia veramente incostituzionale.

Infatti, a suo tempo, la Corte aveva rilevato come l'obbligo dello Stato ad erogare il contributo si traduceva in un copertura "*della maggior parte delle spese*"; inoltre, la Corte aveva evidenziato come la finanza locale fosse "*finanza derivata*", per cui lo Stato interveniva comunque a risanare i bilanci comunali.

Orbene, oltre 30 anni dopo, la situazione è radicalmente mutata: lo Stato non copre più la maggior parte delle spese per la "funzione giustizia" e non ripiana più i bilanci comunali.

Per di più, come detto sopra, è stati riformulato il concetto costituzionale dell'autonomia finanziaria degli enti locali.

D'altro canto, la l. 392/1941 aveva avuto come sua iniziale conseguenza un rimborso, addirittura pressochè totale delle spese comunali.

Invero, alcune importanti considerazioni a sostegno della fondatezza delle censure sollevate, le si possono trarre *a contrariis* anche dalla giurisprudenza del TAR Roma (sentenza n. 8370/2017) che ha evidenziato che la mera previsione della corresponsione di un contributo in luogo di un integrale rimborso non è idonea di per sé a concretizzare la lesione dell'autonomia finanziaria degli enti locali, atteso che per 60 anni lo Stato ha rimborsato la massima parte dell'importo anticipato dai Comuni.

Ecco, allora, che se oggi il sistema di quantificazione dei rimborsi delineato dal DPCM

qui gravato porta a comprimere in modo abnorme, fin oltre il 50%, le quote erogabili ai Comuni, per di più diluendole in 30 anni e senza interessi e rivalutazione, siamo al di fuori anche dall'ipotesi esaminata del TAR o, meglio ancora, si sono verificate proprio quelle condizioni che, a detta della giurisprudenza amministrativa, rendono illegittima la disciplina di cui si discute.

^^^

Il DPCM ha inoltre trascurato completamente ed immotivatamente le ragioni dei Comuni che pure erano state puntualmente esposte in sede di conferenza unificata da ANCI (v. doc. 3), che aveva evidenziato la sussistenza di riserve relative alla "*soluzione proposta in merito al ristoro delle spese giudiziarie che appare debole e rischia l'inefficacia anche a fronte dei procedimenti in corso presso gli organi della giustizia amministrativa*".
L'illegittimità è dunque aggravata anche da un palese difetto di istruttoria.

^^^

Si ritiene quindi che il DPCM impugnato e, in particolare l'art. 3, c. 4, che va ad incidere sull'autonomia finanziaria dei Comuni, sia in contrasto con gli artt. 97, 110, 118 e 119 Cost., sia comunque frutto di un'applicazione incoerente dell'art. 1 l. 392/1941 e di un eccesso di potere per irragionevolezza, ingiustizia manifesta e difetto di istruttoria.

^^^

La scrivente difesa ritiene, altresì, che meritino oggi un <u>vaglio di costituzionalità anche le norme di cui il DPCM è attuazione</u>. In particolare, l'art. 1, c. 1, l. 392/1941 (atteso che la situazione giuridica è ormai completamente modificata rispetto al 1986, data in cui si era espressa la Corte Costituzionale) e l'art. 1, c. 433-439, l. 233/2016, per le medesime ragioni di cui sopra si è esposto.

^^^

2. **Violazione e falsa applicazione degli artt. 24, 97 e 113 Cost., degli artt. 1229 e 1965 c.c.; eccesso di potere per ingiustizia manifesta e mancanza dei presupposti.**

La possibilità di ricevere l'esiguo contributo statale, rateizzato in 30 anni, è stato altresì subordinato alla presentazione da parte dei Comuni "*di una dichiarazione di rinuncia a qualsiasi ulteriore pretesa per il medesimo titolo, unitamente al provvedimento di estinzione del giudizio o della procedura esecutiva, ovvero dichiarazione di inesistenza di giudizi o procedure esecutive pendenti*" (v. sempre art. 3 c. 4 DPCM impugnato).

La condizione imposta è assolutamente contraria ai più basilari principi giuridici.

Essa, infatti, comprime illegittimamente il diritto di difesa costituzionalmente garantito, in generale, dall'art. 24 Cost. e, con riferimento agli atti della P.A., dall'art. 113 Cost.

Le clausole di c.d. salvaguardia sono già state più volte reputate illegittime dalla giurisprudenza amministrativa proprio perché "*in contrasto con diritti costituzionalmente rilevanti così come sanciti dagli artt. 24 e 113 Cost., laddove determinano il diritto alla tutela giurisdizionale*" (Tar Puglia, Le, 2267/2015 e precedenti ivi richiamati).

D'altra parte, non si comprende come possa essere rispondente all'art. 97 Cost. una norma che impone ad una P.A. di rinunziare preventivamente a far valere eventuali situazioni di illegittimità di atti provenienti da terzi lesive dei propri interessi.

Ancora: la rinuncia non ha come oggetto un diritto disponibile, trattandosi di diritto alla difesa, sicchè la predetta clausola non può che essere considerata nulla.

La norma, di fatto, finisce con l'introdurre unilateralmente - così violando anche il principio di leale collaborazione tra Stato e Comuni - una limitazione preventiva della responsabilità dello Stato, in netto contrasto sia con l'art. 1229 c.c. sia con l'art. 1965 c.c..

Non è un caso che il TAR Roma con le recenti ordinanze n. 4821/2017 e 4825/2017, di cui si è fatto cenno, abbia proprio disposto la sospensione dell'efficacia dell'art. 3, c. 4,

DPCM 10.3.2017 nella parte in cui pone l'obbligo di presentazione della suddetta dichiarazione di rinuncia (v. doc. 6).

^^^

3. Eccesso di potere per irragionevolezza ed ingiustizia manifeste; violazione del principio di buona fede e leale collaborazione; violazione dell'art. 97 Cost. e del DPR 187/1998.

Si è già detto che il DPCM determina rimborsi ridotti a meno del 50% delle somme spese dai Comuni.

All'abnorme contrazione del contributo si aggiunge che:

- le scelte statali vanno ad incidere sulle spese sostenute anni fa dai Comuni, per i quali, considerati i rimborsi avvenuti gli anni precedenti (fino al 2010), ben diversa era l'aspettativa dell'ente locale; la stessa giurisprudenza della Corte Costituzionale e dei TAR di cui prima si è accennato, ha avuto modo di evidenziare che lo Stato, in precedenza, provvedeva a rimborsi pressochè totali (come è logico che sia, attesa la natura di funzione statale di cui già si è detto);

- il rimborso è diluito in 30 anni (!), senza interessi e rivalutazione; si tratta di un "non rimborso": il Comune ricorrente riceverà € 13.181,87 annui, ovvero in totale € 395.456,01, a fronte di spese già sostenute (dedotti gli acconti già pagati dallo Stato) per € 3.432.291,16; è evidente che l'impatto economico del rimborso sulle casse comunali è insignificante.

Tale impostazione del DPCM tradisce in modo netto le legittime aspettative comunali e, con esse, il principio di buona fede e leale collaborazione.

In sostanza, quel che è stato speso prima dai Comuni per garantire il funzionamento del servizio giustizia, con il comprensibile affidamento di un consistente rimborso, in gran

parte non rientrerà più nelle casse comunali.

Il ripianamento dovrà, altresì, avvenire sottraendo risorse ad altri capitoli di bilancio destinati a servizi ed attività di stretta competenza comunale (servizi pubblici, opere pubbliche ecc.).

In sostanza, quindi, lo Stato, irragionevolmente e senza considerare le conseguenze di tale iniziativa, ha finito per disporre delle risorse delle amministrazioni comunali.

Ciò significa anche che i residenti nei Comuni sedi di uffici giudiziari saranno pregiudicati e sfavoriti rispetto a quelli di altri Comuni.

Il tutto in contrasto anche con l'art. 97 Cost., come si è già avuto modo di esporre al motivo *sub* 1.

^^^

4. Violazione della l. 187/1998, della l. 190/2014, dell'art. 110 Cost.; incompetenza.

Il decreto impugnato è stato approvato dal Presidente del Consiglio dei Ministri, ma l'art. 110 Cost. rimette al Ministero della Giustizia l'organizzazione del servizio giustizia.

Infatti, sia l'art. 1, DPR 187/88, sia l'art. 1, c. 528, l. 190/2014 hanno sempre rimesso rimesso la quantificazione dell'importo erogabile al Ministro della Giustizia (di concerto con il Ministro delle Finanze).

Il c. 439 dell'art. 1 l. 232/2016 - di cui il DPCM è attuazione - ha rimesso invece al Presidente del Consiglio la quantificazione dei contributi erogabili a favore dei Comuni sedi di uffici giudiziari.

Dunque, quest'ultima norma di legge è incostituzionale per violazione dell'art. 110 Cost. e parimenti illegittimo è il DPCM adottato in attuazione della norma predetta.

^^^

5. In via subordinata, quanto alla nota del Ministero della Giustizia del 10.8.2017:

violazione di legge; eccesso di potere per difetto di istruttoria e mancanza dei presupposti.

La scrivente difesa è convinta che l'art. 3, c. 4, del DPCM sia integralmente illegittimo per i motivi suesposti e quindi tutta la disciplina da esso dettata sia da caducarsi.

Nel denegato caso in cui le censure esposte non dovessero essere accolte, dovrà comunque annullarsi la nota del 10.8.2017 del Ministero della Giustizia (v. doc. 4).

Con questa lettera il Ministero ha comunicato ai Comuni sedi di uffici giudiziari che la rinunzia all'esperimento di azioni giudiziarie per il recupero delle spese o alle cause già pendenti debba pervenire al Ministero entro il 30.9.2017.

Il Ministero ha precisato, poi, al capoverso successivo, che la "*mancata trasmissione della documentazione richiesta, ovvero la non integrale conformità della stessa a quanto previsto dal citato DPCM, impedirà l'erogazione delle somme ivi previste*".

La nota del Ministero parrebbe prestarsi ad un'interpretazione in base alla quale, qualora non fosse presentata la dichiarazione di rinuncia alle azioni giudiziarie - sulla cui illegittimità si è già detto - entro il 30.9.2017, i Comuni decadrebbero dalla possibilità di ricevere il contributo.

Se questa è l'interpretazione, si censura la nota ministeriale in quanto illegittima.

Né il DPCM né la norma statale di cui esso è attuazione impongono alcuna scadenza, tanto meno al 30.9.2017. Il senso delle predette norme è semplicemente e solo quello di non consentire il pagamento senza la dichiarazione in questione. Ma quando un Comune - in ipotesi - dovesse presentare la dichiarazione, il contributo dovrà essere erogato anche con riferimento alle rate pregresse.

In sostanza, la dichiarazione opera solo come condizione sospensiva del pagamento rateale così che, al verificarsi di essa, la corresponsione del contributo dovrà essere

effettuata.

Nulla, quindi, autorizza il Ministero ad introdurre un regime decadenziale.

La nota deve perciò essere annullata.

^^^

ISTANZA CAUTELARE

Sul *fumus* si è ampiamente esposto sopra.

Sul *periculum*, l'applicazione del DPCM porterebbe ad un danno grave ed irreparabile al Comune ricorrente

Troppo consistente è la differenza tra gli esborsi sostenuti e il *quantum* dei rimborsi decisi dallo Stato e, soprattutto, diluito in 30 anni.

Trattasi di somme decisamente rilevanti che non possono non avere un impatto nell'economia degli enti locali, le cui risorse sono già ridotte ai minimi.

In via subordinata, si chiede che, comunque, la disposizione impugnata sia sospesa nella parte in cui subordina (i pur ridotti rimborsi rateali) alla presentazione della dichiarazione di rinunzia all'esperimento di azioni giudiziali e/o all'abbandono di quelle pendenti da parte dei Comuni.

Sul punto, come già detto, il TAR Roma ha già disposto la sospensione del provvedimento con le recenti ordinanze n. 4821/2017 e n. 4825/2017 (v. doc. 6).

^^^

Per tutte le ragioni fin qui svolte, si insiste per l'accoglimento del ricorso e dell'istanza cautelare. Con vittoria di spese e compesni professionali.

Ai sensi della vigente disciplina in materia di contributo unificato, si dichiara che, trattandosi di ricorso straordinario, si è provveduto a versare un contributo di € 650,00.

^^^

Richiamato il parere 2131 del 7.5.2012 dell'Adunanza delle Sezioni Riunite I e II del Consiglio di Stato 21.3.2012 – affare 4648/2010, si chiede di poter accedere a tutti gli atti del procedimento in epigrafe, con facoltà di estrarne copia.

Si chiede altresì di essere preventivamente informati della chiusura dell'istruttoria almeno 30 giorni prima dello spirare del termine di cui all'art. 11 DPR 1199/1971 al fine di ottenere la fissazione di un termine congruo per l'eventuale deposito di memorie difensive, deduzioni e documenti.

Si chiede infine di essere informati tempestivamente della successiva trasmissione della relazione e degli atti al Consiglio di Stato.

^^^

Si producono i seguenti documenti:

1) determina incarico (e decreto delega dirigenti)

2) art. 3 DPCM 10.3.2017 e tabella D (in stralcio)

3) atto intesa Conferenza Unificata

4) nota Ministero Giustizia 10.8.2017

5) prospetti spese

6) ordinanze

^^^

Ai sensi della vigente disciplina in materia di contributo unificato, si dichiara che, trattandosi di ricorso straordinario, si è provveduto a versare un contributo di € 650,00

Milano – Roma, 22 settembre 2017

Avv. Alberto Fossati Avv. Fabio Romanenghi Avv. Giovanni Corbyons

RELAZIONE DI NOTIFICA

Io sottoscritto Avvocato Giovanni Corbyons, all'uopo autorizzato ai sensi dell'art. 7 della legge n. 53 del 1994 con delibera del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma n. 553/09 not., assunta all'adunanza del 17 settembre 2009, ho notificato copia conforme del sopra esteso atto:

1) previa iscrizione al n. 1060 del mio registro cronologico a:

Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del Presidente del Consiglio *pro tempore*, con sede presso Palazzo Chigi, in Piazza Colonna n. 370, (00187) Roma, mediante spedizione di copia conforme all'originale con raccomandata AR 76781417888-7 in data corrispondente a quella del timbro postale di Roma VR

(Avv. Giovanni Corbyons)

ROMA V.R. POSTE ITALIANE 25.9.17 00187

2) previa iscrizione al n. 1061 del mio registro cronologico a:

Ministero della Giustizia, in persona del Ministro *pro tempore*, con sede in via Arenula n. 70, (00186) Roma, mediante spedizione di copia conforme all'originale con raccomandata AR 76781417889-8

in data corrispondente a quella del timbro postale di Roma VR

(Avv. Giovanni Corbyons)

ROMA V.R. POSTE ITALIANE 25.9.17 00187

3) previa iscrizione al n. 1062 del mio registro cronologico a:

Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del Presidente del Consiglio *pro tempore*, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, in Via dei Portoghesi n. 12, (00186) Roma, mediante spedizione di copia conforme all'originale con raccomandata AR 76781417890-0 in data corrispondente a quella del timbro postale di Roma VR

(Avv. Giovanni Corbyons)

ROMA V.R. - N1 POSTE 25.9.17 ITALIANE 00187

4) previa iscrizione al n. 1063 del mio registro cronologico a:

Ministero della Giustizia, in persona del Ministro *pro tempore*, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, in Via dei Portoghesi n. 12, (00186) Roma, mediante spedizione di copia conforme all'originale con raccomandata AR 76781417891-1 in data corrispondente a quella del timbro postale di Roma VR

(Avv. Giovanni Corbyons)

ROMA V.R. - N1 POSTE 25.9.17 ITALIANE 00187

5) previa iscrizione al n. 1064 del mio registro cronologico a:

Comune di Grosseto, in persona del Sindaco *pro tempore*, presso la sede municipale, in Piazza Duomo n. 1, (58100) Grosseto, mediante spedizione di copia conforme all'originale con raccomandata AR 76781429407-0 in data corrispondente a quella del timbro postale di Roma VR

(Avv. Giovanni Corbyons)

ROMA VR POSTE ITALIANE 25.9.17 00187

NNI CO ONS
44 - 001 na
x 06.3 110

N. Raccomandata 76781417889-8 (2)

Posteitaliane

EP0795-EP0469 - Mod. 22 AG - MOD. 04001 (6784-2161) - St. [4] Ed. 03/04

Accettazione **RACCOMANDATA** RICEVUTA

È vietato introdurre denaro e valori nelle raccomandate: Poste Italiane SpA non ne risponde

Si prega di compilare a cura del mittente a macchina o in stampatello

DESTINATARIO

D/V **Ministero della Giustizia,** in persona del Ministro *pro tempore*, con sede in Via Arenula n. 70, (cap 00186) Roma

C.A.P COMUNE PROV.

MITTENTE

MITTENTE Avv. GIOVANNI CORBYONS

VIA / PIAZZA Via Cicerone, 44 - 00193 Roma N° CIV.

Te. 06.3214127 - Fax 06.32506110

C.A.P COMUNE PROV.

SERVIZI ACCESSORI RICHIESTI
Contrassegnare la casella interessata

☐ A.R.

Cod. Bollo (accettazione manuale)

TASSE

N. Raccomandata 76781417888-7 (1)

Posteitaliane

EP0795-EP0469 - Mod. 22 AG - MOD. 04001 (6784-2161) - St. [4] Ed. 03/04

Accettazione **RACCOMANDATA** RICEVUTA

È vietato introdurre denaro e valori nelle raccomandate: Poste Italiane SpA non ne risponde

Si prega di compilare a cura del mittente a macchina o in stampatello

DESTINATARIO

Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del Presidente del Consiglio *pro tempore*, con sede presso Palazzo Chigi, in Piazza Colonna n. 370 (cap 00187) Roma

C.A.P COMUNE PROV.

MITTENTE

MITTENTE Avv. GIOVANNI CORBYONS

VIA / PIAZZA Via Cicerone, 44 - 00193 Roma N° CIV.

Te. 06.3214127 - Fax 06.32506110

C.A.P COMUNE PROV.

SERVIZI ACCESSORI RICHIESTI
Contrassegnare la casella interessata

☐ A.R.

Cod. Bollo (accettazione manuale)

TASSE

N. Raccomandata 76781417891-1 (4)

Posteitaliane

EP0795-EP0499 - Mod. 22 AG - MOD. 0-001 [illegible] - Sl. [illegible] Ed. 03/04

Accettazione **RACCOMANDATA** RICEVUTA

È vietato introdurre denaro e valori nelle raccomandate: Poste Italiane SpA non ne risponde

Si prega di compilare a cura del mittente a macchina o in stampatello

DESTINATARIO

Ministero della Giustizia, in persona del Ministro *pro tempore*, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, in Via dei Portoghesi n. 12 (cap 00186) Roma

C.A.P COMUNE PROV.

MITTENTE

MITTENTE Avv. GIOVANNI CORBYONS

VIA / PIAZZA Via Cicerone, 44 - 00193 Roma N° CIV.

Te. 06.3214127 - Fax 06.32506110

C.A.P. COMUNE PROV

SERVIZI ACCESSORI RICHIESTI Contrassegnare la casella interessata

☐ A.R.

[illegible]

Bollo (accettazione manuale)

TASSE

N. Raccomandata 76781417890-0 (3)

Posteitaliane

EP0795-EP0499 - Mod. 22 AG - MOD. 0-001 [illegible] - Sl. [illegible] Ed. 03/04

Accettazione **RACCOMANDATA** RICEVUTA

È vietato introdurre denaro e valori nelle raccomandate: Poste Italiane SpA non ne risponde

Si prega di compilare a cura del mittente a macchina o in stampatello

DESTINATARIO

Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del Presidente del Consiglio *pro tempore*, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, in Via dei Portoghesi n. 12 (cap 00186) Roma

C.A.P COMUNE PROV.

MITTENTE

MITTENTE Avv. GIOVANNI CORBYONS

VIA / PIAZZA Via Cicerone, 44 - 00193 Roma N° CIV.

Te. 06.3214127 - Fax 06.32506110

C.A.P. COMUNE PROV

SERVIZI ACCESSORI RICHIESTI Contrassegnare la casella interessata

☐ A.R.

[illegible]

Bollo (accettazione manuale)

TASSE

N. Raccomandata

76781429407-0

5

Posteitaliane

EP0795-EP0-89 - Mod. 22 AG - MOD 04001 (2x 140x210) - SI - 4 Ed. 03/04

Accettazione **RACCOMANDATA** RICEVUTA

È vietato introdurre denaro e valori nelle raccomandate: Poste Italiane SpA non ne risponde

Si prega di compilare a cura del mittente a macchina o in stampatello

DESTINATARIO

DEL Comune di Grosseto,
in persona del Sindaco *pro tempore*, presso la sede municipale, in
Piazza Duomo n. 1, (58100) Grosseto

VIA

C.A.P. COMUNE PROV

MITTENTE

MITTENTE Avv. GIOVANNI CORBYONS

VIA / PIAZZA Via Cicerone, 44 - 00193 Roma N° CIV.

Tel. 06.3214127 - Fax 06.32506110

C.A.P. COMUNE PROV.

SERVIZI ACCESSORI RICHIESTI
Contrassegnare la casella interessata

☐ A.R.

Bollo
(accettazione manuale)

TASSE